

ECCO IL NOSTRO ULTIMO INTERVENTO PER CHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE DI UNA CONTRAVVENZIONE ELEVATA NEL COMUNE DI NUMANA

ATTENZIONE il seguente facsimile è prodotto per uno specifico caso e non è utilizzabile per altre persone anche se coinvolte nella stessa situazione e con analogo veicolo.

Per quanto sopra, **NON fotocopiare e distribuire ad altri contravvenzionati** il presente facsimile perché potrebbe determinare un danno e/o inficiare una aspettativa.

L'esperienza maturata in anni di lavoro ci ha insegnato che:

- le ordinanze istitutive anche dello stesso divieto sono reiterate e, pertanto possono essere difformi fra loro;

- per lo stesso divieto si possono ricevere contestazioni di tipo diverso;
- gli agenti che contestano lo stesso divieto possono appartenere a Corpi di Polizia diversi e, pertanto, dotati di moduli diversi;
- il ricorso per lo stesso divieto può avere un destinatario diverso;
- la situazione cambia anche nel lasso di pochi giorni, rendendo obsoleti i documenti già prodotti.

Pier Luigi Ciolli

52

RACCOMANDATA A/R

AL PREFETTO DI ANCONA – Prefettura – 60100 ANCONA

e per conoscenza:

Al Comando Polizia Municipale Comune di Numana
All'Avv. Rossana Ippoliti – Studio Legale
12, via Sant'Apollinare 60021 CAMERANO (AN)
All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, Via San Niccolò - 50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso avverso il Verbale di Accertamento di violazione n.

Prot. del 2003
elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana. **(originale in allegato alla presente)**

Riferimento: Art. 203 del C.d.S.

Il sottoscritto codice fiscale nato il a e residente in, in qualità di proprietaria della autocaravan targata
premette che invia il presente ricorso alla S.V. in quanto, trattandosi di presunta violazione al Codice della Strada, è codesta l'autorità competente ad emettere giudizio.

Detta valutazione è confermata dalla sentenza emessa il 5 marzo 2003 dal GIUDICE DI PACE DI ANCONA, nella persona della Dott. Anna Salice, che ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2002, infatti nei MOTIVI DELLA DECISIONE si legge quanto segue:

Il ragguaglio sulle posizioni delle parti, qui sopra esposto, permette di interpretare in modo adeguato la sostanza della normativa violata.

Innanzitutto questo giudicante non vuole sindacare le scelte della amministrazione del Comune di Numana così come concretizzate nell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002, ma ritiene necessario individuare la fonte che guida questa ordinanza.

L'ordinanza n. 32/2002 richiama nella premessa, a giustificare i poteri del Sindaco, non solo "l'art. 7 del vigente Codice della Strada", ma anche - in modo generico - il D.Lgs. 267/2000.

Quindi il Comune di Numana ha agito secondo i poteri conferitigli dall'art. 7, comma 1 - lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto

Codice della Strada) in base al quale "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco ... limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ...".

Poteri che sono stati confermati al Sindaco dall'art. 50, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che così recita: "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

Proseguendo nella lettura della disposizione dell'ordinanza, si legge, **in contraddizione con la premessa:** "Si chiarisce che la presente ordinanza non è emessa in base alle norme del C.d.S. ma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per la tutela della salute e dell'igiene pubblica".

Ebbene questo articolo 54 è rubricato "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale": a parere di questo giudicante **il richiamo non è corretto, perché in nessuna parte del predetto articolo si leggono le parole "salute e igiene pubblica"**.

E comunque la limitazione della circolazione, per i motivi elencati nell'art. 7 Cod. Strada, non è attribuzione di competenza statale, ma è propria del Sindaco, che non abbisogna di ulteriore previsione legislativa. Tutt'al più, in una legislazione di riordino come quella del D.Lgs. 267/2000, è stato utile un richiamo di conferma come ribadito nel quarto comma, dell'art. 50.

Poi, **che chiarezza può avere per il comune cittadino, che legge l'ordinanza sindacale, la sigla "C.d.S."?** Gli operatori del diritto possono intuire che dietro a quelle lettere stia il significato di "Codice della Strada", ma un comune cittadino? Solo negli atti di causa il Comune di Numana ha specificato che l'ordinanza è stata emanata ai sensi del quinto comma dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, che riconosce al sindaco il potere di adottare "ordinanze contingenti e urgenti" "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale".

Trattasi di una competenza specifica, che normalmente spetta a Stato e Regioni, e che non può riguardare il presunto generico pericolo di inquinamento che possono causare coloro che praticano il turismo itinerante. Tale pericolo può derivare dal singolo comportamento di soggetti insensibili e maleducati, ma giammai può essere generalizzato si da configurare una emergenza. Questa analisi esegetica delle norme è servita al presente giudicante per arrivare alla conclusione che la fonte giuridica primaria che giustifica l'emissione dell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002 è solo e soltanto il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il comune di Numana può esercitare il proprio potere normativo e regolamentare in conformità delle leggi particolari (art. 3, comma se-